

Portale atti penali: depositi con modalità esclusivamente telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo 415-bis, comma 3 c.p.p.

1. *E' obbligatorio il deposito telematico della nomina presso gli uffici del Pubblico Ministero?*

L'art. 24 del DL 137/2020 non prevede espressamente tra gli atti da depositarsi obbligatoriamente in via telematica la nomina. Tuttavia, il *Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente le disposizioni relative al deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415- bis, comma 3, del codice di procedura penale e previste dal comma 12-quater.1 dell'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare", convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi", ed ulteriormente modificato dal decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19"*http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_disposizioni_dgsia_per_portale_deposito.pdf), richiamato da quello del 4.11.2020, ed emesso successivamente all'entrata in vigore del D.L. 137/2020 **prevede all'art. 5 il deposito della nomina mediante Portale quale requisito per il deposito degli atti obbligatori successivi**¹.

Il combinato disposto delle norme in esame permette di sostenere che gli atti di nomina intervenuti dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. devono essere trasmessi esclusivamente tramite Portale. Ciò è necessario per poter essere poi abilitati a trasmettere gli atti successivi.

Le nomine da depositare in procedimenti penali in fase di indagine, ma antecedenti alla notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., devono invece essere trasmesse via PEC o depositate presso l'Ufficio.

Di seguito le istruzioni pubblicate sul sito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano: <https://www.procura.milano.giustizia.it/files/frontoffice.pdf>

2. *Posso depositare gli atti di cui all'articolo 415 bis comma 3 c.p.p. se la mia nomina è stata rilasciata in sede di identificazione o d'ufficio?*

Sì, ma è preliminarmente necessario ottenere l'abilitazione della Procura. A tal fine è necessario utilizzare la funzione presente nel Portale:

"Sollecito annotazione Nomina"

con cui l'avvocato ha la possibilità di inviare alla Procura un sollecito ad annotare all'interno del SICIP la propria nomina, già depositata in forma cartacea o contenuta all'interno di un verbale di identificazione ed elezione/dichiarazione di domicilio già presente agli atti.

¹ Il PDP consente, con apposita e distinta procedura, il deposito degli atti di nomina del difensore successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. L'atto di nomina in forma di documento informatico rispetta i requisiti di cui all'art. 4, co. 2.

Con l'accettazione del sollecito da parte della segreteria, l'avvocato è associato al fascicolo al procedimento in SICP e può quindi inviare seguiti dal Portale. La funzione "Sollecito annotazione Nomina" non permette l'allegazione di documenti.

3. *Quale è il formato dell'atto da depositare telematicamente?*

L'atto è in formato PDF testo.

4. *L'atto deve essere firmato digitalmente?*

Sì. L'atto PDF deve essere firmato mediante utilizzo del dispositivo di firma digitale in possesso dell'avvocato.

Deposito degli atti a mezzo Posta Elettronica Certificata ex art. 24 comma 4 DL 137/2020

1. *I depositi degli atti a mezzo Posta Elettronica Certificata sono obbligatori?*

No. E' sempre consentito il deposito cartaceo, mediante accesso all'ufficio. Il deposito a mezzo PEC è facoltativo ed ha valore legale.

2. *Quale casella PEC devo utilizzare per effettuare validamente l'invio-deposito dell'atto?*

Deve essere utilizzata **esclusivamente** l'indirizzo del difensore censito nel Registro Generale degli indirizzi Elettronici (l'indirizzo PEC comunicato al proprio Ordine di appartenenza).

3. *Quale casella PEC di destinazione devo utilizzare per effettuare validamente l'invio-deposito dell'atto?*

Devono essere utilizzati **esclusivamente** gli indirizzi PEC attribuiti ai singoli uffici giudiziari come pubblicati sul Portale dei Servizi Telematici (http://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Allegato_ElencoCasellePEC_20201112_2.pdf).

Molti uffici, per ragioni organizzative, hanno pubblicato indicazioni contenenti criteri di destinazione delle tipologie di atti per singola casella. Si raccomanda di seguire le indicazioni pubblicate dagli uffici al fine di consentire una più agevole gestione dei depositi, ferma restando la validità dell'invio-deposito dell'atto alle caselle di PEC indicate per singolo ufficio.

Di seguito il link al documento di abbinamento delle Caselle PEC / Cancellerie ai fini del deposito di atti Penali per:

Tribunale di Milano:

https://www.tribunale.milano.it/files/Deposito%20atti%20penali_abbinamento%20PEC-cancellerie.pdf

Procura Della Repubblica presso il Tribunale di Milano:

<https://www.procura.milano.giustizia.it/caselle-pec-per-il-deposito-degli-atti-penali-art.-24-comma-4-dl-137-2020.html>

Corte di Appello di Milano:

https://www.ca.milano.giustizia.it/allegatinews/A_38736.pdf

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano:

https://www.corteappellomilano.it/allegatinews/A_39417.pdf

4. *Quale formato deve avere l'atto da allegare al messaggio PEC per l'invio-deposito a valore legale?*

L'atto è in formato PDF testo è in formato PDF ed è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti (non è pertanto ammessa la scansione di immagini), è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata. Si raccomanda di seguire le indicazioni pubblicate dagli uffici giudiziari in quanto è stata ammessa anche la sottoscrizione con firma digitale di atti scansionati per quegli atti in cui l'avvocato svolge funzioni di autentica della firma della parte assistita (es. nomine, procure, querele).

5. *Quale firma digitale posso utilizzare per sottoscrivere gli atti?*

Le tipologie di firma ammesse sono PAdES (firma PDF), e CADES (la firma cambia l'estensione del file che diventa .P7M). Gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.

Alcuni uffici hanno emanato indicazioni per l'utilizzo della sola firma PAdES. Ferma restando la validità dell'atto trasmesso sottoscritto con entrambe le tipologie di firma, si raccomanda di utilizzare la firma PAdES per la trasmissione-invio degli atti in quanto la stessa risulta leggibile da parte della Cancelleria senza scarico di programmi di lettura.

6. *E' possibile inviare a mezzo PEC l'atto di denuncia-querela sottoscritto analogicamente dal cliente?*

Le disposizioni contenute nel *Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio* del 9 novembre 2020, stabiliscono che non è ammessa la scansione di immagini per l'atto.

E' possibile inviare atto di denuncia-querela sottoscritto digitalmente dal cliente (se munito di firma digitale). Per il cliente che sottoscrive analogicamente l'atto sarà possibile:

- allegare al messaggio PEC la denuncia querela in formato PDF sottoscritta dal solo difensore quale atto ed allegare, al medesimo messaggio, la copia informatica (ottenuta mediante scansione), della denuncia querela sottoscritta dal cliente con autenticazione analogica della firma da parte del difensore. La copia dovrà essere dichiarata conforme all'originale dal difensore ai sensi dell'art. 22 Codice Amministrazione Digitale (https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/codice-amministrazione-digitale-docs/it/v2018-09-28/_rst/capo2_sezione1_art22.html);

- redigere l'atto di denuncia querela in formato PDF testo con inserimento dell'immagine relativa alla sottoscrizione del cliente ed autentica di firma analogica da parte del difensore.

7. *Quali caratteristiche devono avere i documenti allegati all'atto da inviare-depositare mezzo Posta Elettronica Certificata?*

I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico sono in formato PDF: le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.

8. Come faccio se gli allegati al messaggio PEC superano i 30 Megabyte?

E' possibile procedere all'invio di più messaggi PEC a cui allegare i diversi documenti avendo cura di specificare ed indicare che trattasi del medesimo procedimento. Si precisa che nella Legge di Conversione n. 176 pubblicata in data 24 dicembre 2020, l'art. 24 del DL 137 è stato integrato al comma 4 con la seguente disposizione:

((Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza)).

9. E' valida la trasmissione a mezzo PEC degli atti di impugnazione?

Con la legge di conversione del DL 137/2020, la numero 176, pubblicata il 24 dicembre scorso, l'articolo 24 è stato integrato con una serie di specifiche disposizioni relative agli atti di impugnazione.

Di seguito le parti dell'art. 24, nei commi integrati dalla Legge di Conversione:

((6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita' indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita' all'originale.

6-ter. L'impugnazione e' trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalita' e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale.

6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.

6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6-ter, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.

6-sexies. Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione e' altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformita' all'originale;

c) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4;

d) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' intestato al difensore;

e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al comma 6-quinquies.

6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 5.

6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla casella di posta elettronica certificata del giudice competente, ai sensi del comma 4.

6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente)).

Nei commi da 6 bis a 6 undecies è dunque contenuta la disciplina completa della trasmissione a mezzo PEC di tutti gli atti di impugnazione e viene stabilita una tassatività dei profili di inammissibilità che sono legati all'utilizzo corretto degli strumenti informatici che utilizza il difensore.

Inoltre, al comma 6 decies è stata introdotta una norma di salvaguardia che attribuisce validità agli atti già trasmessi con le modalità indicate dal decreto legge con superamento dell'interpretazione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione n. 32566/2020 emessa dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione in data 3 novembre 2020 e pubblicata il successivo 19 novembre.

